



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
PATROCINIO
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

approvato con deliberazione CC nr.3 del 22/02/2023

INDICE

CAPO I

- Art. 1 – Oggetto e finalità - pag. 1
- Art. 2 – Patrocinio gratuito - pag. 1
- Art. 3 – Soggetti beneficiari - pag. 1
- Art. 4 – Soggetti esclusi - pag. 2
- Art. 5 – Settori di intervento - pag. 2
- Art. 6 – Settore sociale - pag. 2
- Art. 7 – Settore culturale e dei beni artistici e storici - pag. 3
- Art. 8 – Settore dell'istruzione - pag. 3
- Art. 9 – Settore sportivo e ricreativo - pag. 3
- Art. 10 – Settore turistico - pag. 4
- Art. 11 – Settore ambientale e del territorio - pag. 4
- Art. 12 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro - pag. 4
- Art. 13 – Modalità e criteri di concessione dei contributi - pag. 5
- Art. 14 – Interventi di carattere straordinario e contributi per investimenti - pag. 5
- Art. 15 – Spese non ammissibili - pag. 6
- Art. 16 – Procedura di assegnazione dei contributi - pag. 6
- Art. 17 – Rendicontazione – Decadenza - Sospensione - pag. 7
- Art. 18 – Cause di inammissibilità - pag. 8
- Art. 19 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - pag. 8
- Art. 20 – esclusione di responsabilità - pag. 8
- Art. 21 – Entrata in vigore – Abrogazioni – pag. 9

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il Comune di Bagnolo Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo sociale, sportivo turistico e culturale anche a mezzo del volontariato, concede, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, contributi, la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento delle finalità, ad associazioni o comitati che operano in detti settori.
2. La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque natura viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali ed alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.

Art. 2

Patrocinio gratuito

1. Il patrocinio è discrezionalmente concesso, come adesione simbolica del Comune di Bagnolo Piemonte, ad iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per la cittadinanza e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il comune.
2. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
3. Il patrocinio è rifiutato ove l'iniziativa proposta non rispetti almeno i seguenti criteri:
 - coerenza e pertinenza dell'oggetto con le finalità istituzionali e statutarie del Comune di Bagnolo Piemonte;
 - presenza di elementi che possano recare danno e offuscamento all'immagine del Comune di Bagnolo Piemonte;
 - proposto da partiti, movimenti politici e/o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - già conclusa o avviata al momento della presentazione dell'istanza.
4. I soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, come da apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.
5. Il patrocinio è concesso con valutazione discrezionale e insindacabile dell'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale.
6. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare formalmente denominazione e logo del Comune, e a fare menzione del patrocinio apponendo su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Bagnolo Piemonte".

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi enti pubblici di cui all'art. 1 c.2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i e i soggetti di natura associativa senza scopo di lucro (associazioni, enti del terzo settore, comitati e altri soggetti assimilabili) che svolgono un'attività, senza scopo di lucro, di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune.

2. I contributi possono essere concessi anche a soggetti di cui al c.1, che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro, esclusivamente per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro, quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

Art. 4 Soggetti Esclusi

1. Sono esclusi i contributi rivolti a soggetti destinatari di accordi di collaborazione specifici la cui approvazione è demandata alla Giunta comunale in base alla rilevanza delle attività che verranno direttamente organizzate dagli stessi.
2. Sono altresì totalmente esclusi dai contributi e benefici economici per iniziative, manifestazioni ed attività aventi finalità politiche, di partiti, di movimenti, di gruppi politici compresi quelli partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, referendarie anche se non direttamente organizzate dagli stessi richiedenti.
3. Il presente Regolamento non viene altresì applicato per contributi economici di assistenza sociale individuale.
4. Qualora il Comune di Bagnolo Piemonte risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 Settori di intervento

1. Il Comune di Bagnolo Piemonte per le finalità di cui all'art.1 può intervenire, con la concessione di contributi a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;
 - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico, Ambientale e del Territorio;
 - f. dello Sviluppo economico e del lavoro;
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 6 Settore sociale

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti attività:
 - a. Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
 - b. Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
 - c. Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;

- d. Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e. Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f. Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- g. Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

Art. 7

Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti attività:
 - attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
 - mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia;
 - manifestazioni che pongono Bagnolo Piemonte come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione culturale al fine di favorire un'autentica cultura della pace, dei valori delle libertà e della democrazia;
 - attività di manifestazioni volte a valorizzare il rapporto con le grandi istituzioni culturali;
 - attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e museale;
 - studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;

Art. 8

Settore dell'istruzione

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti finalità:
 - a. Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
 - b. Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
 - c. Attività pedagogiche;
 - d. Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
 - e. Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
 - f. Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Art. 9

Settore sportivo e ricreativo

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti finalità:
 - a. Promozione e organizzazione della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisicomotorie rivolte ai giovani, alle famiglie, agli anziani ed ai disabili;

- b. Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c. Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d. Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e. Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico con la scuola.

Art. 10
Settore turistico

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti attività:
- a. Attività di promozione turistica;
 - b. Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c. Organizzazione di sagre, fiere, rassegne e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
 - d. Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni di richiamo turistico.

Art. 11
Settore ambientale e del territorio

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti attività:
- a. Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - b. Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
 - c. Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
 - d. Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 12
Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore per le seguenti attività:
- a. iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - b. organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c. Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni di carattere formativo.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13

Modalità e criteri di concessione dei contributi

1. Nella concessione dei contributi si deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - coerenza/corrispondenza dei programmi/progettualità con gli ambiti individuati dall'amministrazione come aree di intervento prioritario;
 - finalità pubblica o di pubblico interesse;
 - presenza di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese);
 - coinvolgimento promozionale e di immagine dell'iniziativa sulla comunità locale;
 - capacità organizzativa del richiedente, così come emerge da precedenti interventi/opere/attività e iniziative
 - della gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di iniziative a pagamento.
2. La Giunta comunale può prevedere annualmente ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità del settore di intervento o di attività ammessa al contributo.
3. La Giunta comunale, con apposita delibera programmatica, fissa i termini per la presentazione delle domande, determina le priorità e le risorse da assegnare per ciascuna area di intervento.
4. Ogni anno il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
5. I soggetti interessati devono presentare domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente.
Ogni domanda deve essere corredata da:
 1. relazione e programma del progetto/iniziativa/evento;
 2. bilancio preventivo;
 3. atto costitutivo e/o statuto in vigore;
 4. codice fiscale del soggetto richiedente

Art. 14

Interventi di carattere straordinario e contributi per investimenti

1. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di concedere contributi e vantaggi economici di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità e il territorio.
2. I contributi per investimenti (a titolo esemplificativo, relativi alla realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere e impianti di edifici adibiti a finalità pubblica), sono concessi esclusivamente ai soggetti che operano nel settore sociale.

In tal caso, il contributo del Comune non potrà superare il 40% della spesa, fatta salva diversa disposizione motivata della Giunta Comunale, alla quale è attribuita la possibilità di deroga alla percentuale suddetta. Nell'ipotesi in cui i lavori fossero già parzialmente finanziati da altri enti, tale contributo dovrà essere tale che il finanziamento globale dell'opera non superi comunque l'80% del costo della stessa.

La domanda, oltre agli elementi essenziali previsti dal presente regolamento, dovrà essere accompagnata dal progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- corografia;
- disegni esecutivi;
- computo metrico;
- analisi dei prezzi;
- preventivo di spesa e modalità di finanziamento;

Art. 15 Spese non ammissibili

1. Per ogni istanza viene analizzato il preventivo e vengono prese in considerazione solo le spese individuate come ammissibili rispetto alle tipologie indicate dal presente regolamento.

2. Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non, fatto salvo che tali spese siano dedicate a pubbliche autorità e cerimonie che costituiscano un effettivo passivo per il soggetto richiedente;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo;
- acquisti di beni durevoli per strutture stabili e/o realizzazione di strutture stabili, fatti salvi i contributi per investimenti;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario ed alla finalità del contributo;
- le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune;
- le spese per le prestazioni personali dei soggetti richiedenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa;
- spese legali;
- interessi passivi e spese di gestione conti correnti bancari e postali

3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

Art. 16 Procedura di assegnazione dei contributi

1. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal Responsabile competente in base ai relativi capitoli del piano esecutivo di gestione o documento equipollente;
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancanza o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del comune, la domanda è ritenuta inammissibile;
3. La Giunta comunale concede il Contributo o il vantaggio economico, tenuto conto della proposta motivata del Responsabile competente. La proposta deve indicare:
 - a. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b. espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in

materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

- c. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta
4. La liquidazione del contributo avverrà con tempistiche e modalità stabiliti dal Responsabile competente, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

Art. 17

Rendicontazione- Decadenza- Sospensione

1. I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a produrre, di norma, entro il 28 febbraio, dichiarazione di rendiconto finale redatta sottoforma di atto di notorietà ai sensi art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal Presidente, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente, corredato da relazione dell'attività svolta e dalla documentazione giustificativa contabile (fatture, ricevute, ecc...). fino alla concorrenza dell'importo del contributo concesso. Per i contributi d' investimento il rendiconto è da presentarsi entro 60 giorni dal collaudo dei lavori.
2. La mancata presentazione del rendiconto è preceduta da apposita diffida, come pure l'eventuale attivazione di procedure coattive per la restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il quinquennio successivo.
3. Nel caso in cui il progetto/iniziativa/evento per il quale è stato concesso il contributo non dovesse realizzato, ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere prontamente restituito al Comune.
4. Nel caso in cui, i giustificativi presentati non corrispondano al contributo concesso, il soggetto beneficiario dovrà restituire al comune la somma non documentata;
5. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e pagate in tempi compatibili e ravvicinati alla data di svolgimento dell'iniziativa e comunque non oltre il 28 febbraio, di cui al precedente comma 1.
6. La spesa sostenuta ed esposta nella dichiarazione di rendiconto finale deve trovare riscontro nei bilanci e nella documentazione contabile conservata dal soggetto beneficiario, per il periodo previsto dalla vigente normativa e comunque fino ad anni 5 decorrenti da ogni annualità di concessione del contributo, anche per consentirne lo svolgimento delle attività di controllo.
7. Sono ammissibili le seguenti tipologie di giustificativi che riportino il codice fiscale o la Partita I.V.A. del soggetto richiedente:
 - a) fattura elettronica o cartacea;
 - b) ricevute fiscali, documenti commerciali, scontrini fiscali;
 - c) bollettini postali, acquisto valori bollati;
 - d) quietanze di pagamento, note di prestazioni occasionali;
 - e) parcelle, premi assicurativi;
 - f) modelli F23, F24 e pagoPA;
8. Eventuali giustificativi che non riportino il codice fiscale o la Partita IVA del soggetto beneficiario, possono essere ammessi fino all'importo massimo di €.250,00.

Tali giustificativi devono essere accompagnati da specifica dichiarazione attestante l'attinenza alle finalità perseguite o alle iniziative realizzate.

9. Nel caso di utilizzo di automezzo proprio, per il rimborso, da determinarsi secondo le tariffe Ministeriali, è necessario una nota delle spese sostenute completa di tutte le indicazioni (percorso, km, pedaggi autostradali, ecc.), sempre su carta intestata del soggetto richiedente, con specifica motivazione circa l'utilizzo, dell'utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso, convalidata dal legale rappresentante/presidente dell'associazione.

10. Con riferimento alle spese di eventuali incontri di carattere conviviale che costituiscano un effettivo passivo, va prodotta regolare fattura o ricevuta fiscale che riporti codice fiscale o partita iva, di cui si abbia tracciabilità di pagamento, accompagnata da dichiarazione del beneficiario che trattasi di spesa attinente alle finalità del progetto, iniziativa, evento. La spesa è ammessa nel limite di 1/3 del contributo stesso e comunque per un importo non superiore a €2.000.

Art. 18

Cause di inammissibilità ed esclusione

1. E' considerata causa di inammissibilità alla concessione di contributi e vantaggi economici il mancato rispetto dei requisiti minimi indispensabili per l'ammissione al contributo.
2. E' considerata causa di esclusione dalla concessione di contributi e vantaggi economici, per un periodo di cinque anni:
 - a. la mancata presentazione documentazione e rendicontazione dell'eventuale contributo assegnato al soggetto negli anni precedenti;
 - b. la presentazione di dichiarazioni o documentazioni non veritiere;

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.19

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 (il quale ha abrogato l'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.412). provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. Il comune assicura la consultazione dell'albo a tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati nelle modalità previste dalla legge e dalla trasparenza.

Art. 20

Esclusione di responsabilità

1. La concessione del patrocinio, dei contributi e vantaggi economici, non comporta il coinvolgimento del Comune di Bagnolo Piemonte in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento, compresa la culpa in vigilando, verso gli organizzatori, i relatori, i docenti, i discenti, il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.

2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o del logo del Comune di Bagnolo Piemonte, saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il Comune di Bagnolo Piemonte da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

3. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti beneficiari di contributi e vantaggi economici, anche nell'ipotesi in cui degli organi sociali dello stesso facciano parte rappresentanti dell'amministrazione comunale o dalla stessa nominati.

Art. 21

Entrata in vigore – Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento e, in particolare, il regolamento approvato con deliberazione consiliare n.43 del 02/08/1996, come modificato con deliberazione consiliare n.52 del 03/08/1998 e deliberazione Giunta comunale nr.73 del 24/05/2011, successivamente approvato con D.C. n.56 del 09/12/2015, modificato ed approvato con D.C.C. n.51 del 27/07/2021.